

NOTIZIARIO

n.

7

2025

NOVITÀ LAVORO DIPENDENTE
Riepilogo delle novità

TARIFE ACI 2025 PER IL FRINGE BENEFIT AUTO
Riepilogo del comunicato

AUTOCERTIFICAZIONE FRINGE BENEFIT – FAC-SIMILE
Riepilogo della disciplina

NOTIZIE FLASH**AUTO ELETTRICHE IN USO PROMISCO: RIMBORSI IMPONIBILI**

Nel corso del convegno annuale Telefisco del Sole24ore, l'Agenzia delle Entrate ha dato una risposta in tema di **rimborsi ai dipendenti per l'utilizzo di auto aziendali elettriche** assegnate in uso promiscuo che solleva dubbi di coerenza con la normativa vigente e con la logica della tassazione forfettaria. In particolare, nel rispondere al quesito posto dai giornalisti, l'Amministrazione finanziaria ha ribadito che, in base al principio di "onnicomprendività" del reddito da lavoro dipendente, **qualsiasi beneficio economico ricevuto dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro** – sia in denaro che in natura, comprese le erogazioni liberali – **è soggetto a tassazione**.

Inoltre, **a partire dal 1° gennaio 2025**, i veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo concorreranno a determinare il reddito imponibile nella misura del **50% dell'importo calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km**, basandosi sulle tariffe chilometriche ACI. Per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica, questa percentuale scende al **10%**, mentre per gli ibridi plug-in si riduce al **20%**.

L'Agenzia delle Entrate afferma che, ai fini della tassazione forfettaria, non assume rilievo il fatto che il dipendente si faccia carico, in tutto o in parte, dei costi di percorrenza stabiliti dall'ACI, sia per i carburante che per l'energia elettrica.

VARIAZIONE CATASTALE DA SUPERBONUS: COSA CONTENGONO LE LETTERE DEL FISCO

Con il [Provvedimento n 38133 del 7 febbraio](#), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le disposizioni relative alla variazione di rendita catastale degli immobili.

In particolare, si tratta delle regole per la **comunicazione da inviare al contribuente intestatario catastale di immobili oggetto degli interventi agevolati con super bonus, in caso di mancata presentazione della dichiarazione prevista**.

Il documento evidenzia che le lettere di compliance inviate con **PEC** o con **raccomandata** contengono:

- ◆ codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- ◆ identificativo catastale dell'immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica;
- ◆ invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio "Consegna documenti e istanze" disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell'Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Il contribuente può replicare direttamente o tramite intermediario, oppure provvedere alla regolarizzazione di quanto omesso.

REGIME AGEVOLATO IMPATRIATI: ALLUNGAMENTO PERIODO DI PREGRESSA PERMANENZA ALL'ESTERO

L'Agenzia delle Entrate con la [risposta all'interpello del 07.02.2025 n. 22](#) ha chiarito che **il regime agevolato per i lavoratori impatriati si applica anche in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da dipendente a autonomo**, ossia nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all'estero, **purché siano rispettati i requisiti minimi di residenza all'estero**.

In tale ipotesi, la norma prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero.

NOVITÀ LAVORO DIPENDENTE

Il c.d. “Decreto IRPEF/IRES” reca **novità** sul regime impositivo dei redditi, **IRPEF** e **IRES** con **effetto a partire dal 31.12.2024** – salvo quanto eventualmente diversamente disposto dalla singola norma.

La “Legge di Bilancio 2025” prosegue nell'azione normativa di **riduzione** del **cuneo fiscale**, grazie ad un **abbattimento** del carico di **imposte** e **contributi** gravante sulle **buste paga** dei **lavoratori dipendenti**. Non mancano, poi, una serie di **novità** che impattano sulla **gestione** dei **rapporti di lavoro dipendente**.

In questa scheda riepiloghiamo le novità del lavoro dipendente.

NOVITÀ LAVORO DIPENDENTE	
PREMESSA	<p>In attuazione della “Legge delega fiscale”¹ è stato pubblicato in G.U. n. 294 del 16.12.2024 il “Decreto IRPEF/IRES” (D.Lgs 192/2024) in vigore il 31.12.2024.</p> <p>La “Legge di Bilancio 2025”, in vigore dal 01.01.2025 conferma le misure di riduzione del cuneo fiscale, quest'ultimo da intendersi come il peso di contributi e imposte sulle buste paga dei lavoratori dipendenti.</p> <p>A tutto questo si aggiungono importanti novità riguardanti la gestione dei rapporti di lavoro, come il bonus per il lavoro notturno e gli straordinari nel settore turistico, i nuovi requisiti per l'indennità di disoccupazione NASpl e la modifica delle condizioni di accesso al regime forfettario.</p>
DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI SANITARI INTEGRATIVI	<p>Il Decreto IRPEF/IRES modifica l'art. 10, comma 1, lettera e-ter), del Tuir, rubricato “Oneri deducibili”, che disciplina la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi. La norma consente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dedurre dal reddito complessivo, ◆ fino ad un massimo di 3.615,20 euro, ◆ i contributi versati ai fondi integrativi del SSN², ◆ a condizione che gli stessi erogino prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti.

¹ Legge 111/2023.

² istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni.

	<p>Il Decreto Legislativo di riforma dell'IRPEF/IRES modifica proprio quest'ultima condizione.</p> <p>Per dedurre le predette somme, si richiede, ora, che i fondi integrativi siano iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, istituita con l'art. 2 del Decreto del Ministro della salute del 31.03.2008 e che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, non più quindi che erogino prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con il predetto decreto ministeriale.</p>								
<p>DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE</p>	<p>All'art. 51 del TUIR vengono apportate diverse modifiche.</p> <p>In primo luogo, vengono modificate le condizioni per escludere dall'imponibile i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale. Nel dettaglio, tali contributi sono esentati da IRPEF se i predetti enti:</p> <table border="1" data-bbox="432 976 1437 1184"> <tr> <td data-bbox="432 976 488 1072">1)</td> <td data-bbox="488 976 1437 1072">Risultano avere finalità assistenziale, in conformità a disposizioni di contratti collettivi³ o di regolamento aziendale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1072 488 1133">2)</td> <td data-bbox="488 1072 1437 1133">Sono iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1133 488 1184">3)</td> <td data-bbox="488 1133 1437 1184">Operano secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.</td> </tr> </table> <p>Resta ferma la soglia di esenzione pari a 3.615,20 euro l'anno.</p> <p>Inoltre, si dispone l'esclusione dal reddito imponibile per i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti (come già previsto), ◆ anche dei loro familiari fiscalmente a carico⁴, <p>sempre per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e di gravi patologie.</p> <table border="1" data-bbox="432 1693 1437 1805"> <tr> <td data-bbox="432 1693 1437 1749" style="text-align: center;">SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE FAMILIARI A CARICO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1749 1437 1805" style="text-align: center;">ANCHE NON CONVIVENTI O RESIDENTI ALL'ESTERO</td> </tr> </table>	1)	Risultano avere finalità assistenziale , in conformità a disposizioni di contratti collettivi ³ o di regolamento aziendale	2)	Sono iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi	3)	Operano secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.	SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE FAMILIARI A CARICO	ANCHE NON CONVIVENTI O RESIDENTI ALL'ESTERO
1)	Risultano avere finalità assistenziale , in conformità a disposizioni di contratti collettivi ³ o di regolamento aziendale								
2)	Sono iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi								
3)	Operano secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.								
SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE FAMILIARI A CARICO									
ANCHE NON CONVIVENTI O RESIDENTI ALL'ESTERO									

³ di cui all'art. 51 del D.Lgs 81/2015.


⁴ da individuare secondo quanto previsto dall'art. 12 del Tuir.

	FAMILIARE	NOTE
	Coniuge	Non legalmente (ed effettivamente) separato
	Figli	Inclusi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati
	SOLO SE CONVIVENTI (O ASSEGNATARI DI ALIMENTI NON STABILITI DALL'autorità giudiziaria)	
	FAMILIARE	NOTE
	Coniuge	Legalmente ed effettivamente separato
	Genitori	Compresi i genitori naturali e quelli adottivi
	Generi/nuore	-
	Suoceri	-
	Fratelli	Anche unilaterali
	Nonni	Compresi quelli naturali
	Figli dei figli	Nipoti e pronipoti
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Requisiti reddituali per essere considerati fiscalmente a carico </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;"> Reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;"> Per i figli di età non superiore a 24 anni: € 4.000,00 </div> </div>	
<p>DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI FRINGE BENEFIT</p>	<p>Sono introdotte modifiche sulla disciplina dei c.d. "fringe benefit", i compensi in forma non monetaria, consistenti nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori (o di qualche lavoratore), senza che ve ne sia l'obbligo in forza di norme di legge.</p> <p>In aderenza al principio generale di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, si considerano nel reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche</p>	

sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro: la **regola generale** sulla quantificazione dei fringe benefit prevede che gli stessi siano quantificati (ed esposti nel cedolino paga) al **valore normale**⁵.

Con il Decreto in commento, viene previsto che per determinare il valore dei beni e servizi alla cui **produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore** di lavoro e ceduti ai dipendenti:

- ◆ si deve fare riferimento al **prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione** in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore,
- ◆ in mancanza, in base al **costo sostenuto dal datore di lavoro**.



È stato aggiornato in euro l'importo che, nella disciplina a regime, non concorre a formare il reddito nel caso di beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, al coniuge del dipendente o a familiari fiscalmente a carico, che passa da **500.000 lire a 258,23 euro**.

Si ricorda che:

⁵ di cui all'art. 9 del Tuir.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ se il l'importo erogato è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito; ◆ la "Legge di Bilancio 2025" ha recentemente confermato l'incremento di tale soglia a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti (elevata a 2.000 euro per lavoratori con familiari a carico) nel triennio 2025-2027. 								
<p>INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA</p>	<p>Il DLgs 192/2024 51 in tema di indennità di trasferta o missione prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente specifici importi, modulati secondo la distanza al netto delle spese di viaggio e di trasporto; ◆ in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di 1/3. Il limite è ridotto di 2/3 in caso di rimborso, sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. <table border="1" data-bbox="480 994 1430 1868"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 994 699 1099">TIPOLOGIA RIMBORSO</th> <th data-bbox="699 994 1430 1099">TRATTAMENTO TRASFERTE FUORI COMUNE AI FINI DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 1099 699 1283"> <p>Indennità forfettaria</p> </td> <td data-bbox="699 1099 1430 1283"> <p>Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le indennità al netto delle spese di viaggio e trasporto fino a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia; ◆ 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero </td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1283 699 1691"> <p>Rimborso misto</p> </td> <td data-bbox="699 1283 1430 1691"> <p>Tali limiti sono ridotti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 30,99 euro al giorno per le trasferte in Italia e 51,65 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente; ◆ 15,49 euro al giorno per le trasferte in Italia e 25,82 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso sia delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente </td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1691 699 1868"> <p>Rimborso analitico (c.d.</p> </td> <td data-bbox="699 1691 1430 1868"> <p>I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>I rimborsi per altre spese (es. lavanderia o telefono) non</p> </td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA RIMBORSO	TRATTAMENTO TRASFERTE FUORI COMUNE AI FINI DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	<p>Indennità forfettaria</p>	<p>Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le indennità al netto delle spese di viaggio e trasporto fino a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia; ◆ 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero 	<p>Rimborso misto</p>	<p>Tali limiti sono ridotti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 30,99 euro al giorno per le trasferte in Italia e 51,65 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente; ◆ 15,49 euro al giorno per le trasferte in Italia e 25,82 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso sia delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente 	<p>Rimborso analitico (c.d.</p>	<p>I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>I rimborsi per altre spese (es. lavanderia o telefono) non</p>
TIPOLOGIA RIMBORSO	TRATTAMENTO TRASFERTE FUORI COMUNE AI FINI DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE								
<p>Indennità forfettaria</p>	<p>Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le indennità al netto delle spese di viaggio e trasporto fino a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia; ◆ 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero 								
<p>Rimborso misto</p>	<p>Tali limiti sono ridotti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 30,99 euro al giorno per le trasferte in Italia e 51,65 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente; ◆ 15,49 euro al giorno per le trasferte in Italia e 25,82 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso sia delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente 								
<p>Rimborso analitico (c.d.</p>	<p>I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>I rimborsi per altre spese (es. lavanderia o telefono) non</p>								

	<table border="1" data-bbox="480 398 1430 577"> <tr> <td data-bbox="480 398 699 577">"a piè di lista")</td> <td data-bbox="699 398 1430 577"> concorrono a formare il reddito imponibile con tetto giornaliero di: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 15,49 euro per le trasferte in Italia; ◆ 25,82 euro per le trasferte all'estero </td> </tr> </table> <p>Concorrono, invece, a formare il reddito le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.</p> <p>Per effetto delle modifiche del DLgs di riforma di IRPEF e IRES con riferimento alle spese di trasporto che sono escluse dall'imponibile, si richiede che esse siano generalmente comprovate e documentate.</p> <p>In tal modo viene superato il rigore della previgente formulazione in base alla quale tali spese dovevano essere comprovate da documenti provenienti dal vettore.</p>	"a piè di lista")	concorrono a formare il reddito imponibile con tetto giornaliero di: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 15,49 euro per le trasferte in Italia; ◆ 25,82 euro per le trasferte all'estero
"a piè di lista")	concorrono a formare il reddito imponibile con tetto giornaliero di: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 15,49 euro per le trasferte in Italia; ◆ 25,82 euro per le trasferte all'estero 		
<p>PREMI DI RISULTATO</p>	<p>Con riguardo ai premi di risultato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, riconosciute nei periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, è prevista la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, in deroga alla percentuale ordinaria al 10%. La misura opera a beneficio di:</p> <table border="1" data-bbox="464 1263 1417 1417"> <tr> <td data-bbox="464 1263 1417 1361"> premi di risultato, corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali in relazione ad incrementi di produttività, redditività, efficienza ed innovazione </td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1361 1417 1417"> somme pagate a titolo di partecipazione agli utili </td> </tr> </table> <p>entro il limite di importo complessivo (premi + utili) di 3.000 euro, elevati a 4.000,00 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori.</p> <p>L'imposta sostitutiva è riservata ai dipendenti titolari, nell'anno precedente, di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80 mila euro.</p>	premi di risultato , corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali in relazione ad incrementi di produttività, redditività, efficienza ed innovazione	somme pagate a titolo di partecipazione agli utili
premi di risultato , corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali in relazione ad incrementi di produttività, redditività, efficienza ed innovazione			
somme pagate a titolo di partecipazione agli utili			
<p>BONUS AFFITTI</p>	<p>La Legge 207/2024 dispone che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati:</p>		

- ◆ dai dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- ◆ dal 01.01.2025 al 31.12.2025.

L'esenzione fiscale, **non estesa** al calcolo dei **contributi previdenziali e assistenziali**, opera:

1)	per i primi 2 anni dalla data di assunzione
2)	entro il limite complessivo di 5.000 euro annui

La previsione è riservata ai **titolari di reddito di lavoro dipendente**:

- ◆ **non superiore a 35.000 euro** nell'**anno precedente** la data di **assunzione**;
- ◆ che abbiano **trasferito** la **residenza** nel **Comune** di lavoro, qualora questo sia situato a **più di 100 chilometri** di distanza dal Comune di precedente residenza.

Le somme erogate o rimborsate rilevano comunque ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e si computano, altresì, per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

L'esenzione fiscale riservata alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione **non si estende al calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, tanto a carico dell'azienda quanto a carico del dipendente.**

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale descritta, il lavoratore rilascia all'azienda apposita dichiarazione⁶ **in cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.**

BONUS LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARI

Per il **periodo dal 01.01.2025 al 30.09.2025** ai lavoratori:

- ◆ degli **esercizi di somministrazione** di **alimenti e bevande**⁷;
- ◆ del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali;

è riconosciuto un **trattamento integrativo speciale**, che **non concorre** alla **formazione del reddito**.

La somma è pari **al 15% delle retribuzioni lorde** corrisposte in relazione al

⁶ ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

⁷ di cui all'art. 5, della Legge 2871991.

	<p>lavoro notturno e a quello straordinario resi⁸ nei giorni festivi.</p> <p>Le disposizioni operano a beneficio dei dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel periodo d'imposta 2024, ad euro 40.000.</p> <p>Il sostituto d'imposta (datore di lavoro) riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore interessato, il quale attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.</p> <p>Le somme corrisposte sono oggetto di apposita esposizione all'interno della Certificazione Unica (CU) trasmessa dal sostituto stesso all'Agenzia Entrate e al lavoratore beneficiario.</p> <p>Gli importi anticipati in busta paga dal datore di lavoro vengono recuperati mediante l'istituto della compensazione c.d. "orizzontale".</p>
<p>NUOVI REQUISITI PER L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI</p>	<p>La "Legge di Bilancio" introduce un terzo requisito per poter legittimamente beneficiare dell'indennità di disoccupazione NASpl⁹.</p> <p>Quest'ultima spetta, previa domanda all'INPS, al ricorrere di due requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ stato di disoccupazione; ◆ almeno 13 settimane di contribuzione totalizzate nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. <p>La "Legge di Bilancio 2025" con riguardo agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01.01.2025 prevede che la NASpl sia riservata a coloro che possono far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrottosi per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale.</p> <p>Fanno eccezione alla regola descritta le ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dimissioni per giusta causa; ◆ risoluzione consensuale del rapporto di lavoro¹⁰; ◆ dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità, il quale

⁸ ai sensi del D.Lgs 66/2003.

⁹ disciplinata dal D.Lgs 22/2015.

¹⁰ intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della Legge 604/1966.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ha inizio da 300 giorni prima della data presunta del parto, ✓ si protrae sino al compimento del primo anno di vita del figlio. <p>Il requisito aggiuntivo¹¹ opera a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti <i>"l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione"</i></p>		
<p>PROROGATA LA MAXI-DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO</p>	<p>Tra le misure rilevanti in materia di gestione dei rapporti di lavoro dipendente figura la proroga¹² della maxi-deduzione del costo del lavoro¹³ per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i due successivi – dunque, per i c.d. "soggetti solari", per le annualità dal 2025 al 2027.</p> <p>Le disposizioni in esame si applicano pertanto anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi di imposta, rispetto al periodo d'imposta precedente (criterio "mobile").</p> <p>Pertanto, ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo viene concessa – nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 – una maggiorazione pari al 20% del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali¹⁴ risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.</p> <p> A tale riguardo la relazione illustrativa precisa che l'incentivo deve essere calcolato su base "mobile", determinando, dunque, l'incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d'imposta agevolati rispetto all'annualità precedente.</p> <p>Si ricorda che il costo riferibile all'incremento occupazionale è quello pari al minor importo tra:</p> <table border="1" data-bbox="432 1615 1441 1673"> <tr> <td data-bbox="432 1615 496 1673">1)</td> <td data-bbox="496 1615 1441 1673">il costo effettivo relativo ai nuovi assunti</td> </tr> </table>	1)	il costo effettivo relativo ai nuovi assunti
1)	il costo effettivo relativo ai nuovi assunti		

¹¹ introdotto dal comma 171.

¹² art. 1, comma 399.

¹³ prevista dall'art. 4 del D.Lgs 216/2023.

¹⁴ considerati però al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (ex art. 2359 del codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

2)

l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico¹⁵ rispetto a quello relativo all'esercizio precedente

Si applicano, poi, in quanto **compatibili**, le **disposizioni** del [D.M. del 25.06.2024](#).

Vengono, infine, definiti i **criteri di determinazione** degli **acconti dovuti**, prevedendosi in via generale che, per ciascuno dei periodi d'imposta¹⁶ in cui è vigente l'incentivo fiscale, **non si debba tener conto dei relativi effetti**.

Dunque:

- ◆ per chi procede secondo il c.d. "**metodo storico**", va considerata l'**imposta dell'anno precedente senza** tener conto della **maggiore deduzione del costo** del personale;
- ◆ per coloro che, invece, operano per il c.d. "**metodo previsionale**", parimenti **non si deva tener conto** delle disposizioni in commento.

¹⁵ ai sensi dell'art. 2425, primo comma, lettera B), numero 9) del codice civile – oppure per i soggetti che non adottano lo schema di conto economico di cui al citato art. 2425 si assumono le corrispondenti voci di costo del personale (esempio, per i soggetti IFRS adopter). I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

¹⁶ Nella relazione illustrativa si precisa che la norma de qua non menziona il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, giacché per tale periodo d'imposta già opera, nello stesso senso, l'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 216 del 2023.

TARIFFE ACI 2025 PER IL FRINGE BENEFIT AUTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2024 è stato pubblicato il **comunicato** con cui l'Agenzia delle Entrate rende note le **tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia per il 2025**, utili per la **determinazione del fringe benefit**, ossia della **retribuzione in natura** che deriva dalla **concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali** che vengono destinati ad **uso promiscuo** (per esigenze di lavoro e per esigenze private).

TARIFFE ACI 2025 PER IL FRINGE BENEFIT AUTO	
PREMESSA	<p>Un autoveicolo aziendale assegnato al dipendente è detto ad uso promiscuo quando lo stesso lo utilizza sia per esigenze lavorative sia per esigenze personali. Tale fattispecie rappresenta la forma più diffusa di assegnazione di auto ai dipendenti, e la disciplina applicabile ai veicoli assegnati ai dipendenti per uso promiscuo prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la deducibilità parziale (70%) dei costi delle auto; ◆ l'imponibilità del fringe benefit in capo al lavoratore.
FRINGE BENEFIT	<p>L'uso del veicolo aziendale per finalità miste, personali ed aziendali, origina il cosiddetto fringe benefit, una retribuzione in natura da valorizzare opportunamente e sottoporre a tassazione in capo al dipendente/ amministratore che ne beneficia.</p> <p>In base a quanto previsto dall'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, il valore imponibile è determinato assumendo una misura percentuale dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>

percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri; importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente

Si tratta, come chiarito dal Ministero delle Finanze con [circolare 326 del 23.12.1997](#)¹⁷, di una **determinazione** del tutto **forfettaria** dell'importo da assoggettare a tassazione, che **prescinde**:

- ◆ da qualunque valutazione degli **effettivi costi** di utilizzo del **mezzo**;
- ◆ dalla **percorrenza chilometrica reale** effettuata dal dipendente.



Risulta **irrelevante** che il **dipendente sostenga a proprio carico** tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dato che ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione va comunque fatto riferimento al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle.

La norma assoggetta a tassazione un **importo "convenzionale"**, calcolato come segue:

- ◆ una **misura percentuale**¹⁸ dell'importo corrispondente alla **percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri**

LIMITI DI EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA	TASSAZIONE FRINGE BENEFIT		
	FINO AL 2019	2020	2021-2024
60 g/Km	30%	25%	
Da 61 a 160 g/Km		30%	
Da 161 a 190 g/Km	legate alle emissioni dell'autovettura)	40%	50%
Superiore a 190 g/Km		50%	60%

- ◆ calcolato sulla base del **costo chilometrico** stabilito dalle **tabelle ACI**;

¹⁷ paragrafo 2.3.2.1.

¹⁸ fino al 2019 pari al 30%, dal 2020 proporzionale alle emissioni di Co2 dell'autovettura.

	<p>al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente (si veda in seguito).</p>								
<p>NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO DAL 01.01.2025</p>	<p>La “Legge di Bilancio 2025” reca importanti novità in materia di auto aziendali date in utilizzo promiscuo ai lavoratori dipendenti, prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i veicoli di nuova immatricolazione; ◆ concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 01.01.2025; ◆ il fringe benefit imponibile sia calcolato secondo le seguenti percentuali: <table border="1" data-bbox="464 741 1378 960"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA DI VEICOLO</th> <th>% FRINGE BENEFIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Generalità delle autovetture</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Veicoli elettrici ibridi plug-in</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Al fine di individuare l'ambito di applicazione delle nuove modalità di quantificazione del fringe benefit si può fare riferimento ai chiarimenti forniti dall' Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 46/E del 14.08.2020. E pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la data prevista dalla disposizione in commento (“a decorrere dall'01.01.2025”) va riferita <ul style="list-style-type: none"> ✓ sia alla data di immatricolazione, ✓ sia alla data di stipula del contratto di assegnazione del veicolo. <p> La nuova disciplina va pertanto applicata se entrambe sono effettuate dall'01.01.2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il richiamo alla “stipula del contratto” comporta che l'assegnazione del veicolo non può essere un atto unilaterale posto in essere dal solo datore di lavoro, ma richiede la sottoscrizione dell'accordo anche da parte del lavoratore dipendente: conseguentemente, il momento rilevante per determinare la data di stipula del contratto in esame è rappresentato dalla sottoscrizione dell'atto di assegnazione del veicolo da parte del datore di lavoro e del dipendente; ◆ l'art. 51 in esame va interpretato applicando il principio di cassa, utilizzato per l'imputazione del reddito di lavoro dipendente; 	TIPOLOGIA DI VEICOLO	% FRINGE BENEFIT	Generalità delle autovetture	50%	Veicoli elettrici ibridi plug-in	20%	Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica	10%
TIPOLOGIA DI VEICOLO	% FRINGE BENEFIT								
Generalità delle autovetture	50%								
Veicoli elettrici ibridi plug-in	20%								
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica	10%								

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ per i contratti che non soddisfano le condizioni richieste – immatricolazione e stipula contratto dall'01.01.2025 – il fringe benefit va determinato applicando le norme previgenti (in vigore fino al 31.12.2024) fino alla scadenza del contratto o al momento in cui il veicolo è assegnato al dipendente.
<p>TARIFE ACI</p>	<p>Le tabelle cui fare riferimento sono quelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia. Per il periodo 2025 le tabelle in questione sono state pubblicate, tramite apposito comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2024.</p> <p>Le tabelle ACI valide per il 2025 sono suddivise in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ autoveicoli in produzione così distinte: <ul style="list-style-type: none"> ✓ autoveicoli a Benzina, ✓ autoveicoli a Gasolio, ✓ autoveicoli a benzina-GPL, ✓ autoveicoli ibrido-benzina, ✓ autoveicoli ibrido-gasolio, ✓ autoveicoli ibridi plug-in, ✓ autoveicoli elettrici; ◆ autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ autoveicoli a benzina, ✓ autoveicoli a gasolio, ✓ autoveicoli a benzina-GPL, benzina-metano e metano esclusivo, ✓ autoveicoli ibrido-benzina, ✓ autoveicoli ibrido-gasolio, ✓ autoveicoli ibridi plug-in; ◆ autoveicoli elettrici; ◆ motoveicoli; ◆ autocaravan. <p> Se il veicolo ricercato non è presente nella tabella – perché, ad esempio, si tratta di un nuovo modello – l'ammontare del reddito in</p>

natura va determinato prendendo a **riferimento** quello che per tutte le sue **caratteristiche** risulta **più simile**.

La percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, pertanto, l'ammontare da assoggettare a tassazione va **rapportato al periodo dell'anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo**, ossia deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo utilizzo.

Se il **dipendente corrisponde** delle **somme** – con il metodo del versamento o della trattenuta – nello **stesso periodo d'imposta**, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere **sottratte** dal **valore** del **veicolo** stabilito presuntivamente dal legislatore. Al riguardo si precisa che le predette somme devono essere **comutate** al **loro** dell'**IVA** mediante l'emissione di una apposita **fattura**.

DEDUCIBILITÀ IN CAPO ALL'IMPRESA

Per quanto riguarda la deducibilità in capo all'impresa si fa presente che l'**art. 164, comma 1 del TUIR** prevede che:

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): [...] b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

In sostanza, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in **misura pari al 70% del loro ammontare**, secondo quanto previsto dall'art. 164 del TUIR.



Quanto detto al **contrario** di quanto previsto in via generale dall'art. 164 del Tuir, dove la **deducibilità** del **20%** del **costo** dell'**autovettura** è prevista nel **limite di 18.075,99**.

Per l'autovettura ad utilizzo promiscuo, la deducibilità del 70% dei costi sostenuti **non è invece sottoposta ad alcun limite**.

DEDUCIBILITÀ IN CAPO ALL'IMPRESA
deducibilità parziale (70%) dei costi delle auto senza alcun limite

Nel caso in cui l'autovettura venga data in uso promiscuo ad un **amministratore** la **società deduce tutti i costi** nel limite:

- ◆ del **100%** del **fringe benefit**,
- ◆ del **20%** per l'**eccedenza dei costi** (dunque al netto del benefit dell'amministratore).

La **modalità** di acquisizione dell'autovettura non influisce nella possibilità di dedurre il costo, pertanto, l'autovettura può essere acquisita mediante compravendita, oppure mediante leasing, ovvero mediante locazione o noleggio.

I **costi che possono essere dedotti** corrispondono a:

- ◆ ammortamento;
- ◆ spese di manutenzione e riparazione;
- ◆ carburanti e lubrificanti;
- ◆ assicurazione;
- ◆ bollo auto;
- ◆ spese del garage;
- ◆ spese di pedaggio autostradale.

L'Agenzia delle Entrate, con [circolare n. 48 del 10.02.1998](#), ha fornito importanti precisazioni per permettere l'**esatta individuazione** delle **ipotesi di applicabilità** della deducibilità dei costi ed **evitare** l'adozione di **comportamenti elusivi** da parte dei contribuenti.

In particolare, è necessario che:

- ◆ l'impiego del mezzo da parte del dipendente deve: “[...] essere **provato** in base a **idonea documentazione** che ne attesti con certezza l'utilizzo”¹⁹.



Tale documentazione può essere costituita, ad esempio, dall'inserimento di una **specificata clausola** nel **contratto** di lavoro oppure da una **scrittura privata** sottoscritta in un momento successivo (avente **data certa**);

- ◆ il veicolo venga utilizzato in modo promiscuo per la **maggior parte del periodo d'imposta**.

In base alla richiamata circolare n. 48/1998, la condizione della “*maggior parte del periodo d'imposta*” si considera **verificata quando il veicolo è utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro**: pertanto, nel caso di periodo d'imposta di durata pari all'intero anno, l'utilizzo da parte del dipendente deve riguardare almeno $183 + 1 = 184$ gg.

Ai fini del calcolo della durata **non viene richiesto**:

- ✓ che l'**utilizzo** del **veicolo** avvenga in **modo continuativo**,
- ✓ che il **veicolo** sia **utilizzato** da un **unico dipendente**.

Qualora la **condizione** della “*maggior parte del periodo d'imposta*” risulti **rispettata**, i **costi** e le **spese** del veicolo sono **deducibili** al **70% anche** per la **parte del periodo d'imposta** in cui **non** vi sia l'**assegnazione** al dipendente per uso promiscuo.



Secondo quanto precisato dalla già citata circolare n. 48/1998, la **deducibilità “agevolata”** dei costi prevista dall'art. 164 del TUIR, **non trova applicazione** qualora il **veicolo** sia utilizzato in modo promiscuo dal dipendente per un **periodo di tempo inferiore** alla **maggior parte del periodo d'imposta**.

¹⁹ circolare n. 48/1998.

In tale caso, alle spese ed agli altri componenti negativi, “*nel rispetto del principio di inerenza*”, risultano applicabili i **criteri di deducibilità parziale** che tengono conto:

- ◆ dei **limiti percentuali** (20%-80%),
- ◆ in **valore assoluto** (nel caso di autovetture, 18.075,99 o 25.822,84),

previsti in generale dalla citata norma.

Pertanto, l'ammontare della quota di ammortamento, ovvero dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo, risulta attualmente deducibile (al 20% o all'80% per gli esercenti l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio) solo per la parte proporzionalmente corrispondente ai limiti in valore assoluto previsti dall'art. 164 del TUIR, in relazione al costo di acquisto e ai canoni di locazione o di noleggio.

AUTOCERTIFICAZIONE FRINGE BENEFIT - FAC-SIMILE

La recente "**Legge di Bilancio 2025**²⁰" introduce una serie di **modifiche** al **regime di tassazione** (e contribuzione) applicato ai **fringe benefit**.

Ricordiamo che i cd. "**fringe benefit**" sono i **compensi in forma non monetaria**, consistenti nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori (o di qualche lavoratore), senza che ve ne sia l'obbligo in forza di norme di legge.

In generale, i **lavoratori dipendenti che intendono beneficiare dei fringe benefit** devono presentare al proprio datore di lavoro **un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari**.

Nella tabella di seguito ne riepiloghiamo brevemente la disciplina e, per quanto riguarda le autocertificazioni necessarie, proponiamo un fac-simile.

AUTOCERTIFICAZIONE FRINGE BENEFIT	
PREMESSA	<p>In generale, per il reddito da lavoro dipendente vige il principio di "omnicomprensività" della base imponibile ai fini fiscali.</p> <p>In particolare, quest'ultima è formata non solo dalle "somme" in denaro a titolo, ad esempio, di paga base, scatti di anzianità, superminimi ed altre voci retributive che il dipendente riceve dal datore di lavoro (certificate in busta paga) ma, altresì, da tutti quei "valori" da intendersi come i beni e servizi riconosciuti dallo stesso datore di lavoro che non si concretizzano in denaro bensì in una vera e propria retribuzione "in natura" o "fringe benefit".</p> <p>Per risolvere la situazione la normativa divide i fringe benefit in tre categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ compensi in natura tassati secondo il loro "valore normale"; ◆ compensi in natura non tassati;

²⁰ Legge 30 dicembre 2024, n. 207

- ◆ compensi in natura **tassati** secondo un “**valore convenzionale**” fissato dallo stesso TUIR.

Brevemente, la Legge di Bilancio 2025 dispone che:

- ◆ per i **periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027**;
- ◆ in deroga al limite ordinario di 258,23 euro²¹;

non concorrono a formare il reddito, **entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti.**

Nella soglia maggiorata di detassazione, pari a 1.000 euro, **sono eccezionalmente ricomprese**²² le **somme erogate o rimborsate** ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:

- ◆ delle **utenze domestiche**
 - ✓ del servizio idrico integrato,
 - ✓ dell'energia elettrica,
 - ✓ del gas naturale,
- ◆ delle spese per la **locazione dell'abitazione principale**,
- ◆ per gli **interessi sul mutuo** relativo all'**abitazione principale**.

Nel 2025, i **lavoratori dipendenti che intendono beneficiare dei fringe benefit** devono presentare al proprio datore di lavoro **un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari.**

In particolare, per usufruire della soglia di esenzione fiscale elevata a 2.000 euro, riservata ai dipendenti con figli a carico, è necessario dichiarare:

REQUISITI FRINGE BENEFIT A 2.000 EURO

- ◆ di avere figli fiscalmente a carico, specificando nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché il codice fiscale di ciascun figlio;

²¹ di cui all'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR.

²² sempre in forza del comma 390.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ che i figli non hanno percepito, nel periodo d'imposta 2025, un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro per quelli di età fino a 24 anni. <p>Alla dichiarazione deve essere allegata una copia del documento d'identità del dichiarante.</p>				
<p>PRINCIPALI AUTOCERTIFICAZIONI</p>	<p>Ecco un elenco distinto delle principali autocertificazioni necessarie per il fringe benefit nel 2025, suddiviso per categoria:</p> <table border="1" data-bbox="488 846 1417 1792"> <tr> <td data-bbox="488 846 740 1460"> <p>AUTOCERTIFICAZIONE PER LA SOGLIA DI ESENZIONE MAGGIORATA (2.000 EURO) (SOLO PER I LAVORATORI CON FIGLI A CARICO)</p> </td> <td data-bbox="740 846 1417 1460"> <p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dichiarazione di avere figli fiscalmente a carico. ◆ Indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale di ciascun figlio. ◆ Dichiarazione che il reddito annuo complessivo del figlio non supera: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2.840,51 euro se di età superiore ai 24 anni. ✓ 4.000 euro se di età fino a 24 anni. ◆ Allegare copia del documento di identità del dichiarante. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1460 740 1792"> <p>AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LAVORATORI CON O SENZA FIGLI A CARICO)</p> </td> <td data-bbox="740 1460 1417 1792"> <p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Indicazione del tipo di utenza rimborsata (luce, gas, acqua, telefono, connessione internet). ◆ Dichiarazione di aver sostenuto la spesa per l'utenza. ◆ Importo, data e modalità di pagamento della spesa. </td> </tr> </table>	<p>AUTOCERTIFICAZIONE PER LA SOGLIA DI ESENZIONE MAGGIORATA (2.000 EURO) (SOLO PER I LAVORATORI CON FIGLI A CARICO)</p>	<p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dichiarazione di avere figli fiscalmente a carico. ◆ Indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale di ciascun figlio. ◆ Dichiarazione che il reddito annuo complessivo del figlio non supera: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2.840,51 euro se di età superiore ai 24 anni. ✓ 4.000 euro se di età fino a 24 anni. ◆ Allegare copia del documento di identità del dichiarante. 	<p>AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LAVORATORI CON O SENZA FIGLI A CARICO)</p>	<p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Indicazione del tipo di utenza rimborsata (luce, gas, acqua, telefono, connessione internet). ◆ Dichiarazione di aver sostenuto la spesa per l'utenza. ◆ Importo, data e modalità di pagamento della spesa.
<p>AUTOCERTIFICAZIONE PER LA SOGLIA DI ESENZIONE MAGGIORATA (2.000 EURO) (SOLO PER I LAVORATORI CON FIGLI A CARICO)</p>	<p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dichiarazione di avere figli fiscalmente a carico. ◆ Indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale di ciascun figlio. ◆ Dichiarazione che il reddito annuo complessivo del figlio non supera: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2.840,51 euro se di età superiore ai 24 anni. ✓ 4.000 euro se di età fino a 24 anni. ◆ Allegare copia del documento di identità del dichiarante. 				
<p>AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LAVORATORI CON O SENZA FIGLI A CARICO)</p>	<p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Indicazione del tipo di utenza rimborsata (luce, gas, acqua, telefono, connessione internet). ◆ Dichiarazione di aver sostenuto la spesa per l'utenza. ◆ Importo, data e modalità di pagamento della spesa. 				

		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Allegare copia delle bollette e delle ricevute di pagamento.
<p>AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIMBORSO DEGLI INTERESSI SUL MUTUO PRIMA CASA (SE IL DATORE DI LAVORO PREVEDE TALE FRINGE BENEFIT)</p>	<p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dichiarazione di essere titolare di un mutuo per l'acquisto della prima casa. ◆ Indicazione di importo degli interessi passivi pagati nell'anno. ◆ Allegare documentazione bancaria che attesti il pagamento. 	
<p>AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO (SE IL DATORE DI LAVORO PREVEDE TALE FRINGE BENEFIT)</p>	<p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dichiarazione di aver sostenuto spese per abbonamenti ai mezzi pubblici. ◆ Indicazione del tipo di abbonamento e del periodo di validità. ◆ Allegare ricevuta o fattura dell'abbonamento. 	
<p>AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE (SE IL DATORE DI LAVORO PREVEDE TALE FRINGE BENEFIT)</p>	<p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dichiarazione di aver sostenuto spese scolastiche o universitarie per sé o per i figli a carico. ◆ Indicazione della scuola/università frequentata e dell'anno scolastico. ◆ Allegare ricevute di pagamento delle rette. 	

	<p>Queste autocertificazioni devono essere sottoscritte dal lavoratore e accompagnate dalla documentazione di supporto, per evitare contestazioni in fase di verifica fiscale.</p>
AUTOCERTIFICAZIONE O INTERVENTO NOTARILE?	<p>Nel merito, recentemente, si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In particolare, nella Risposta a Interpello n. 17 del 31 gennaio 2025, sono forniti chiarimenti riguardanti le formalità necessarie per il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti, come previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR.</p> <p>Il documento analizza il quadro normativo vigente, oltre a chiarire che la dichiarazione può essere acquisita dal datore di lavoro senza necessità di autenticazione notarile, purché accompagnata da una copia del documento di identità del dichiarante.</p> <p>In particolare, l'interpello in commento illustra il caso di una società per azioni che chiedeva di chiarire le formalità relative al rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà necessaria per il rimborso delle spese domestiche sostenute dai dipendenti, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR.</p> <p>La questione nasce dall'estensione della soglia di esenzione fiscale per il 2024 dei "fringe benefits", stabilita dalla Legge n. 213/2023, che consente il rimborso di utenze domestiche e spese abitative fino a 1.000 euro (elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli).</p> <p>In particolare, l'istante ritiene che il rimborso delle spese non costituisca una "riscossione di benefici economici da parte di terzi" e, pertanto, non sia necessaria l'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione. Poiché la dichiarazione è destinata all'Agenzia delle Entrate, incaricata delle verifiche di veridicità, la società ritiene sufficiente la semplice sottoscrizione da parte del dipendente, senza autenticazione notarile o altra certificazione ufficiale.</p>

La soluzione proposta trova la conferma dell'Agenzia, la quale precisa che, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la **dichiarazione sostitutiva** può essere acquisita dal datore di lavoro con:

- ◆ **firma originale del dipendente,**
- ◆ **copia del documento di identità,** senza necessità di autenticazione.

L'Amministrazione Finanziaria ricorda in ogni caso la responsabilità penale che sussiste in caso di dichiarazioni mendaci.

Di seguito si **propone un fac-simile utilizzabile** per l'autocertificazione.

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Artt.46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

FRINGE BENEFIT

Il/La **sottoscritto/a** _____
nato/a _____ (____) il _____ residente a
_____ (____) in via _____ n. _____
C.F. _____ in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente,
presso _____, codice
fiscale (P.IVA) _____,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

(compilare la casistica che ricorre)

1 - Con riferimento alle SPESE SOSTENUTE PER UTENZE DOMESTICHE (servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale) soggette al limite per fringe benefit vigente²³

- **di essere in possesso della documentazione** comprovante **il pagamento delle seguenti utenze domestiche**, rientranti nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR riguardanti l'immobile ad uso abitativo sito in: _____,
via/piazza _____,
posseduto/detenuto dal medesimo/dal coniuge/da altro familiare a titolo di _____

²³ come previsto dall'art. 1 commi 390 e 391 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dall'art. 1 commi 390 e 391 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207

Fattura numero	Data fattura	Emittente e tipologia di utenza	Intestata ²⁴ a	Importo	Data pagamento	Modalità di pagamento

- o che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il datore di lavoro sopra indicato, ma anche presso altri.

2 - con riferimento al RIMBORSO DELLE SPESE PER INTERESSI PASSIVI MUTUO PRIMA CASA soggette al limite per fringe benefit vigente

- o di essere titolare di un mutuo per l'acquisto della prima casa e di aver sostenuto nell'anno il costo dei relativi interessi passivi indicati nella documentazione bancaria allegata:
- o E che tali importi non sono stati oggetto di rimborso totale o parziale presso il datore di lavoro destinatario della presente o presso altri datori di lavoro

N. Rata	data pagamento	Importo rata	Importo interessi

²⁴ L'intestatario delle utenze per uso domestico può essere un soggetto diverso dal lavoratore dipendente, ovvero:

- ✓ il coniuge o un familiare indicati nell'articolo 12, Tuir: in questo caso è necessario indicare il rapporto intercorrente con il lavoratore,
- ✓ il locatore, nel caso in cui le fatture riguardano immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari di quest'ultimo, e solo nel caso in cui il locatore abbia provveduto al riaddebito analitico al locatario, delle spese relative alle utenze: in questo caso è necessario riportare l'elenco analitico delle spese addebitate.
- ✓ il condominio, per la quota rimasta a carico del singolo condomino.

3 - con riferimento all'AUMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER FIGLI A CARICO

- o di aver diritto per il periodo d'imposta 2025, al limite di esenzione dei fringe benefit elevato da **258,23 euro a 2.000,00 euro**²⁵ in quanto **genitore con figlio/i fiscalmente a carico** ai sensi dell'art. 12 del TUIR, indicati nel prospetto che segue, e
- o che i figli non hanno percepito, nel periodo di imposta 2024, un reddito complessivo superiore a € 2.840,51 o € 4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni.

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale

4 - con riferimento al RIMBORSO SPESE TRASPORTO PUBBLICO

- o di **aver sostenuto spese** per abbonamenti ai mezzi pubblici
- o che il **tipo di abbonamento** acquistato è _____ (es. mensile/annuale)
- o che il **periodo di validità** dell'abbonamento è dal //__ al //__;
- o di **allegare** alla presente autocertificazione la **ricevuta o la fattura dell'abbonamento**

Tipologia di abbonamento	Periodo di validità	Spesa sostenuta

²⁵ come previsto dall'art. 1 commi 390 e 391 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dall'art. 1 commi 390 e 391 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

5 - con riferimento al RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE

- o di aver **sostenuto spese scolastiche** o universitarie per sé/per il proprio figlio/a _____, **nato/a il //**;
- o che l'istituto scolastico/università frequentata è _____;
- o che l'anno scolastico/accademico di riferimento è _____;
- o di allegare alla presente autocertificazione le **ricevute di pagamento delle rette scolastiche/universitarie**.

Codice fiscale del figlio	Istituto frequentato	Anno scolastico/accademico	Spesa sostenuta

Il sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza.

Luogo _____, data _____

In fede _____ (firma)

In allegato fotocopia documento di identità:

Tipo documento _____ n. _____

rilasciata dal _____ di _____ con scadenza

Giuseppe Iannibelli